

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l' affidamento del servizio di Assistenza all' Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San Salvatore di Fitalia. **ENTE APPALPANTE:** Comune di San Salvatore di Fitalia, Via Colonello Musarra, 9 - pec: comune.sansalvatoredefitalia@pec.it

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha come oggetto la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San Salvatore di Fitalia per l'anno scolastico 2021/2022, regolato dalle norme dettate dalle LL.RR. 68/81 e 16/86 e Legge Quadro 104/92, nonché dalle disposizioni regolamentari, direttive e generali emanate dall'Ass.to Reg.le della Famiglia.

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del servizio n.06 alunni minori in possesso delle certificazioni di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92, frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado.

Il monte ore per ogni alunno beneficiario, concordato con il G.L.I. dell'Istituto Comprensivo di Longi, risulta il seguente:

- per n.04 alunni frequentanti la scuola primaria, ore 20 settimanali;
- per n.2 alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, 14 ore settimanali.

Art. 3 Finalità

Il servizio si configura come lo strumento privilegiato di intervento, per prevenire il verificarsi di condizioni di emarginazione sociale e al contempo promuovere l'integrazione scolastica.

Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario circa l'espletamento del servizio e le relative modalità di attuazione. Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive allo scopo di rendere omogenea l'attività.

Art. 4 Base di Gara

La somma a disposizione per l'affidamento del suddetto servizio è pari ad € 15.286,74 (quindicimiladuecentottantasei/74) di cui:

€ 14.558,80 imponibile;

€ 727,94 IVA al 5%;

Il soggetto aggiudicatario potrà essere chiamato ad espletare il servizio aggiudicato anche mediante una diversa articolazione del servizio nel caso in cui l'Ente provveda a reperire ulteriori somme da

destinare al servizio in argomento. Detto importo è finanziato con fondi del bilancio comunale, salvi eventuali ulteriori finanziamenti.

Art. 5 **Durata, tempi e luoghi**

1. Il servizio avrà la durata a decorrere dalla stipula della convenzione e/o dalla determina d'affidamento, indicativamente dal 07 Gennaio 2022 fino al 31 Maggio 2022 e comunque fino a concorrenza delle somme.
2. Le prestazioni richieste all'affidatario devono essere svolte durante l'orario scolastico presso le scuole pubbliche del territorio comunale.
3. Gli interventi nell'ambito del monte ore complessivo stabilito, d'intesa con il dirigente scolastico, verranno attuati nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì.

Art. 6 **Personale per lo svolgimento del servizio**

La gestione del servizio di assistenza specialistica avverrà mediante operatori specializzati come appresso specificato:

N.2 (due) Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla vigente normativa e remunerato nel rispetto dei contratti di lavori di categoria.

Il personale espressamente incaricato di svolgere il servizio dovrà, in collaborazione con i docenti, sotto la loro diretta responsabilità didattica, partecipare alla realizzazione degli obiettivi fissati dal PEI attraverso, tra l'altro, le seguenti attività:

- assistenza all'autonomia: intesa come intervento mirato a mantenere e sviluppare le capacità individuali di ciascun alunno diversamente abile, in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica; è rivolta al consolidamento di corrette condotte d'azione negli atti fondamentali della quotidianità, assistenza nell'esecuzione dei compiti scolastici e nell'uso di strumenti protesici, esplorazione dell'ambiente scolastico, orientamento, ecc.;
- assistenza alla comunicazione ed alla relazione, intesa come intervento volto, mediante le tecniche, gli strumenti ed i comportamenti adeguati allo specifico handicap degli alunni a sostenerne ed ampliarne la capacità relazionale, facilitare la comunicazione trasferendone i contenuti nella forma linguistica più naturale e comprensibile allo studente, sia per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola, sia per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i compagni e gli adulti presenti nella comunità scolastica.

S'intende che le attività d'intervento dovranno essere flessibili ed il più possibile personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento e del PEI.

Pertanto l'attività degli operatori dovrà essere espletata in modo da consentire:

- l'elaborazione per ogni alunno, in accordo con i docenti di classe, gli operatori socio sanitari ASL e comunali e la famiglia, di un piano di lavoro diretto a contribuire alla realizzazione del PEI.
- l'osservazione degli alunni e la valutazione dei risultati conseguiti con l'obiettivo intrapreso.
- la conferma o riformulazione del piano di lavoro per adeguare le azioni ai bisogni dell'alunno ed alla loro evoluzione nel percorso formativo.
- collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto d'integrazione.

Art. 7

Obblighi del soggetto aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà rispettare il calendario scolastico regionale e quello di Istituto e dovrà garantire l'attuazione del servizio come previsto nel presente capitolato.

Dovrà trasmettere entro e non oltre 10 giorni dall'avvio del servizio l'elenco nominativo delle figure professionali impiegate con le relative qualifiche nonché comunicare immediatamente ogni variazione all'elenco stesso.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile della riservatezza e correttezza del proprio personale al quale è fatto divieto di divulgare informazioni o notizie sugli alunni è, altresì, responsabile della verifica di moralità e delle qualità personali delle figure impiegate.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutele dei lavoratori.

Il Soggetto aggiudicatario risponde direttamente verso il Comune di San Salvatore di Fitalia, i terzi, ivi compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

A tal fine il Soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune di San Salvatore di Fitalia prima dell'avvio del servizio.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Salvatore di Fitalia.

Si impegna a mantenere indenne il Comune di San Salvatore di Fitalia in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi.

L'aggiudicatario è obbligato inoltre:

- presentare relazione mensile sullo stato di attuazione delle attività e sui risultati raggiunti attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dei dati, da trasmettere al Comune a cura del Rappresentante legale. In particolare l'aggiudicatario dovrà predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte, tenendo conto della tipologia delle prestazioni e modalità organizzative e del rispetto all'adeguatezza organizzativa-funzionale;
- indicare un Coordinatore per il Servizio affidato;
- garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità; in caso di sostituzione di personale, verrà data apposita comunicazione, almeno cinque giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori la cui qualifica ed esperienza professionale documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti dell'operatore per le esigenze del Servizio;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dal Comune o ad esso segnalata dalle competenti autorità, il Comune stesso comunicherà all'aggiudicatario e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti

mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

- avere un recapito telefonico attivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- indicare una sede di riferimento all'avvio del servizio;
- garantire la continuità del servizio nel periodo richiesto;
- fornire all'operatore un tesserino di riconoscimento.

Art. 8 **Modalità di Pagamento**

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato mensilmente alla ditta, entro 60 (trenta) giorni dalla data di ricezione al Codice Univoco/protocollo di regolari fatture elettroniche che dovranno essere liquidate dal competente ufficio previo controllo quantitativo e qualitativo del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale fattura dovrà indicare le ore di prestazione effettive ed essere corredata dalle schede compilate a cura dell'operatore, indicante i giorni e l'orario di servizio, controfirmata dal Dirigente scolastico. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato. Il corrispettivo mensile verrà determinato in relazione all'effettivo numero di operatori forniti nel mese e relative ore assegnate in favore degli alunni interessati.

Art. 09 **Recesso dalla Convenzione**

Qualora, effettuati i richiami formali, non si sia dato seguito a quanto segnalato, si procederà alla risoluzione del contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere dal Comune. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per volontà dell'Amministrazione Comunale, qualora la stessa venga nella determinazione di gestire direttamente il servizio o per sopravvenute indisponibilità finanziarie. In tal caso ne dovrà essere data comunicazione alla Ditta aggiudicataria con 15 giorni di anticipo e nulla sarà dovuto alla stessa a titolo di risarcimento per mancati utili.

Le osservazioni e i richiami di particolare rilievo che l'Ufficio Servizi Sociali e Servizi Scolastici riterrà di dovere fare nei confronti degli operatori saranno sempre preventivamente comunicati al Legale Rappresentante della Cooperativa aggiudicataria.

Art. 10 **Trattamento dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Comune di San Salvatore di Fitalia, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi al minore e alla famiglia, designa la Ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La ditta procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare essa:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di San Salvatore di Fitalia entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione comunale.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la ditta è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

Art. 11 **Norme di rinvio**

Per tutto non espressamente previsto dal presente capitolato, operano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag.maria Alfonsa Franchina)